

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) è stato segnalato illegittimamente in CRIF in relazione ad un prestito concesso nel 2022; ii.) non ha ricevuto alcun preavviso di segnalazione; iii.) il preavviso doveva essere inviato almeno quindici giorni prima della segnalazione; iv.) il preavviso ha natura recettizia. Parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante il ricorso risulti regolarmente consegnato. Parte ricorrente chiede la cancellazione di una segnalazione in SIC.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità di una segnalazione in SIC.
2. – Dalle evidenze in atti risulta una prima segnalazione per ritardo a marzo 2023 e una cessione del credito a gennaio 2024.
3. – Secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro la legittimità della segnalazione sussiste al ricorrere del presupposto sostanziale (non contestato) e del presupposto formale. In particolare, parte ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice.
4. – Spetta all'Intermediario assolvere l'onere di provare che il cliente sia stato posto nelle condizioni di conoscere l'intenzione della Banca di procedere alla segnalazione del suo nominativo in un SIC. In particolare, l'Intermediario deve dimostrare la ricezione del preavviso, in quanto atto recettizio. Nell'odierno giudizio, tuttavia, l'Intermediario non si è costituito e, pertanto, non ha dimostrato la richiamata ricezione.
5. – Ne consegue che il ricorso merita di essere accolto.
6. – Si osserva, per completezza, che parte ricorrente ha prodotto una lettera di preavviso inviata dalla Banca convenuta in sede di riscontro al reclamo e, inoltre, un'attestazione di consegna. Non è chiaro, tuttavia, se tale ricevuta di consegna si riferisca al preavviso nei SIC oggetto del presente giudizio oppure a una lettera raccomandata che l'Intermediario ha affermato di aver inviato quale preavviso di imminente registrazione in CR. Il Collegio, di conseguenza, reputa tale documentazione non idonea a dimostrare l'avvenuta ricezione del preavviso di segnalazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE